

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 2.10.2025, parte attrice chiede la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza in Centrale dei rischi eseguite a suo nome da parte dell'intermediario, in quanto non precedute dall'invio di un preavviso né da una valutazione complessiva della sua situazione economica, nonché delle segnalazioni eseguite in CRIF per carenza di preavviso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma che il ricorrente era titolare di due rapporti di conto corrente; il 24.4.2017 ha sottoscritto riconoscimento di debito per una passività complessiva accumulata sui due conti pari a € 1.304,93, impegnandosi ad estinguerla entro il mese successivo, ma il debito non è mai stato saldato. Il 13.5.2019 la banca ha invitato il ricorrente a pagamento di quanto dovuto, senza ottenere alcunché e a partire da giugno 2019 ha segnalato a sofferenza la posizione del ricorrente in Centrale di rischi. Il preavviso di segnalazione è stato trasmesso il mese successivo, a luglio 2019, ma il ricorrente è risultato irreperibile. Ancora nel 2022 le parti hanno pattuito un accordo a saldo e stralcio per € 700,00 che non è però mai stato onorato. A luglio 2024 il credito è stato segnalato a sofferenza in CRIF. Nel corso del 2024 il credito è stato ceduto. Tanto premesso, parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

Non risultano presentate repliche.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro la cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei rischi e nei SIC. Dal canto suo, l'intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

DIRITTO

1. Il ricorrente sostiene l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del suo nominativo in Centrale dei rischi in quanto non preceduta dall'invio di un preavviso (presupposto formale) né da una valutazione complessiva della sua situazione economica (presupposto sostanziale). L'intermediario ha precisato che la segnalazione a sofferenza è iniziata dalla contribuzione di giugno 2019, oltre sei anni prima della presentazione del ricorso (ottobre 2025). Laddove la segnalazione sia iniziata prima del termine iniziale di competenza temporale dell'ABF e prosegua oltre tale termine (c.d. segnalazione "a cavallo" del termine iniziale di cognizione temporale), l'ammissibilità del ricorso dipende dalla *causa petendi* sottesa alla domanda (cfr. i principi delineati nella decisione n. 7048 dell'11.7.2023 del Collegio di Roma; conforme la successiva n. 3974 del 2.4.2024). Infatti, in questi casi il Collegio non può conoscere di carenze dei presupposti formali e sostanziali di prima segnalazione, i quali si pongono al di fuori del suo ambito di competenza temporale. Sicché, se parte ricorrente fonda la domanda sull'insussistenza del preavviso o di un'accurata istruttoria preventiva, il ricorso è inammissibile.

A fronte di una segnalazione "a cavallo" del termine di cognizione, l'unico sindacato consentito al Collegio concerne il perdurare o meno dello stato di insolvenza in occasione degli aggiornamenti della posizione debitoria del ricorrente, a fronte di sopravvenienze che devono essere allegate e provate dal ricorrente. Sicché il ricorso è ammissibile solo laddove parte ricorrente deduca che l'intermediario abbia illegittimamente proseguito la segnalazione nonostante la sussistenza di sopravvenienze che ne giustificavano la cessazione (verificatesi al di qua del termine di competenza temporale), con un sindacato simile a quello posto in essere in caso di segnalazione in continuità. In questo caso, il Collegio può disporre unicamente la cancellazione delle segnalazioni che si pongono al di qua del termine iniziale di competenza. Tutto ciò è stato chiaramente esposto da Collegio di Roma, decisione n. 2572/2025, in una fattispecie analoga a quella qui in discussione: «poiché la presente doglianza ha ad oggetto un vizio genetico della segnalazione, ossia la qualificazione di un fatto (l'originaria formalizzazione dell'iscrizione negativa in CR) verificatosi antecedentemente al luglio del 2018, in applicazione del principio *tempus regit actum* il ricorso non è ammissibile per incompetenza *ratione temporis* di codesto Arbitro». In questo senso cfr. ancora Collegio di Roma, decisione n. 7048 dell'11.7.2023, nonché Collegio di Torino, con la decisione n. 12188 del 26.11.2024, secondo cui per valutare la competenza sulla segnalazione "a cavallo" del termine «pare dirimente, in generale, la formulazione della domanda oggetto di ricorso, essendo la decisione da adottare condizionata dal tipo di contestazione sollevata e, in particolare, dalla circostanza che la stessa sia riferita all'illegittimità *ab origine* della segnalazione o all'illegittima permanenza della stessa».

Tale orientamento, infine, è conforme a quanto stabilito dal Collegio di coordinamento, seppur relativamente al vizio genetico di un contratto e non di una segnalazione: «è inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento» (decisione n. 11407 del 30.10.2024).

2. A luglio 2024, molti anni dopo l'appostazione a sofferenza in Centrale dei rischi (avvenuta a giugno 2019), il ricorrente è stato segnalato a sofferenza dall'intermediario resistente anche in CRIF, probabilmente per adeguare la situazione in CRIF a quella in Centrale dei rischi prima che intervenisse la cessione del credito a un intermediario terzo; l'intermediario afferma, infatti, che «nel corso 2024» il

credito è stato ceduto. Il ricorrente lamenta il difetto di preavviso di prima segnalazione; tuttavia, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, la segnalazione a sofferenza nelle banche dati creditizie private non deve essere preceduta dal preavviso prescritto dall'art. 5, comma 6 del nuovo Codice e dall'art. 125, comma 3, TUB. In questo senso cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 8710 del 28.3.2019 e n. 2022/2023: «è orientamento dei Collegi ABF che la segnalazione a “sofferenza” nelle Centrali rischi private non debba essere preceduta dal preavviso prescritto dall'art. 4.7 del Codice deontologico, trattandosi di disposizione limitata al primo ritardo di pagamento (cfr., da ultimo, la decisione di questo Collegio n. 26169 dell'11.12.2018)».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa alla cancellazione della segnalazione in Centrale rischi. Respinge la domanda relativa alla segnalazione nei SIC.

IL PRESIDENTE